

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ANCONA  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice, nella persona del **Dott. Zampetti Luca** alla pubblica udienza del **20/01/2026** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento penale nei confronti di:

- 1) **MAMUSI Muriel** nata in [redacted] il [redacted] residente in [redacted] in Via [redacted] 39  
Posizione Giuridica: Libera, assente.  
- difeso dall'avv. [redacted] del foro di Ancona di ufficio, 2) **LONGO Massimiliano** nato in Milano il [redacted] residente in Milano in Via [redacted] 6 con domicilio dichiarato in Milano [redacted] 56  
Posizione Giuridica: Libero, assente.  
- difeso dall'avv. **Alessandro GARIGLIO** del foro di Alessandria di fiducia

**IMPUTATI**

del delitto di cui agli artt. 110 e 595 c. 1, 2 e 3 c.p. perché, **LONGO Massimiliano** quale intervistatore e direttore responsabile del sito "All Music Italia", **MAMUSI Muriel** quale intervistata, offendevano la reputazione di **FACCANI Roberta**, affermando falsamente, nel corso di un'intervista telefonica pubblicata sul sito internet "All Music Italia", che la **MAMUSI** aveva versato alla **FACCANI**, nella veste di "vocal coach", e a [redacted] legato alla società [redacted] la somma totale di euro 50.000,00, lasciando intendere che questa somma doveva servire per aiutarla nel corso del Festival canoro "Una voce per San Marino", dove la **FACCANI** faceva parte della giuria e la [redacted] era la società a cui era affidata l'organizzazione del Festival.  
Commettendo il fatto attraverso un mezzo di pubblicità ed attribuendo alla persona offesa un fatto determinato.  
Con l'aggravante della recidiva per **MAMUSI**.

Sentenza n. **95/2026**

R.Mod.16 00 [redacted]

R.G.N.R. [redacted]

Depositata il

Notifica sentenza all'imputato il

Notifica al difensore (ex art. 159 c.p.p.)

Comunicata alla Procura Repubblica  
Ancona II

4/2/26  
Comunicata alla Procura Generale  
Ancona II

4/2/26  
Sentenza divenuta irrevocabile il

Trasmessa copia al P.M. sede il

per comunicazioni ex art. 27 disp. reg. c.p.p.  
per esecuzione ex art. 28 disp. reg. c.p.p.

Redatta Scheda il

Trasmesso all'Ufficio Recupero Crediti

Alla Questura di residenza ex art. 160  
R.D. 18/06/1931 n° 773 il

Comunicazione Sentenza alla Prefettura

Fatti accertati in Ancona (residenza della persona offesa), il 10.2.2022.

Con l'intervento del Pubblico Ministero **Dott. CATERINA FRANZIA** V.P.O. delegato e dei difensori degli imputati avv. [REDACTED] e [REDACTED]

Le parti hanno così concluso:

- Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell'imputata MAMUSI Muriel alla pena di mesi 9 di reclusione, ritenuta l'aggravante della recidiva.
- Il difensore dell'imputata MAMUSI Muriel chiede l'assoluzione, anche ai sensi dell'art.530 2° co. c.p.p., in subordine il minimo della pena con i benefici di legge concedibili.
- Il difensore dell'imputato LONGO Massimiliano chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in subordine, ai sensi dell'art.530 2° co. c.p.p., in ulteriore subordine il minimo della pena con i benefici di legge concedibili.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'imputata MAMUSI Muriel e l'imputato LONGO Massimiliano venivano citati a giudizio, avanti a questo Giudice, per rispondere del reato di cui all'imputazione.

All'odierna udienza, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, consistita nell'acquisizione della documentazione del Pubblico Ministero, delle Difese, nonché nell'esame del teste del P.M. FACCANI Roberta, le parti concludevano come sopra.

Ritiene questo Giudice che le risultanze istruttorie consentano una pronuncia di penale responsabilità nei confronti dell'imputata MAMUSI Muriel e una pronuncia assolutoria nei confronti dell'imputato LONGO Massimiliano, in ordine al reato loro contestato. Dall'istruttoria sono infatti emerse le seguenti circostanze.

Il giorno 16.02.2022 la sig.ra Roberta FACCANI, sporgeva denuncia-querela nei confronti di MAMUSI Muriel e LONGO Massimiliano, per fatti asseritamente accaduti in data 10.02.2022, a seguito della pubblicazione sul sito internet "*All Music Italia*" di un'intervista telefonica rilasciata dalla MAMUSI e curata dal LONGO, nella sua qualità di Direttore responsabile della testata online.

Dalla denuncia-querela e dalla successiva istruttoria, è emerso che l'intervista conteneva affermazioni gravemente lesive della reputazione della persona offesa, poiché veniva falsamente affermato che la MAMUSI avesse versato alla FACCANI e a [REDACTED] [REDACTED] per il tramite di strutture a loro riconducibili, la somma complessiva di euro 50.000,00, lasciando intendere che tali somme fossero funzionali ad agevolare la partecipazione della MAMUSI al concorso canoro "*Una Voce per San Marino*", presso il quale la FACCANI rivestiva il ruolo di giurata.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, veniva escussa la persona offesa FACCANI Roberta all'udienza del 2.12.2025, la quale ripercorreva sinteticamente la propria carriera artistica e professionale, dando atto di essere cantante e cantautrice di rilievo nazionale, già voce solista del gruppo musicale *Matia Bazar* dal 2004 al 2010, con partecipazione al Festival di Sanremo 2005, nonché protagonista di numerose produzioni di teatro musicale di primaria importanza e, da diversi anni, vocal coach, autrice e formatrice di giovani artisti, oltre che giurata in concorsi e manifestazioni canore

La teste, nel corso del suddetto esame, riferiva di aver conosciuto la MAMUSI nel 2020, quando quest'ultima le aveva chiesto di intraprendere un percorso di vocal coaching; la querelante chiariva di aver offerto alla MAMUSI un pacchetto denominato "*Startup*", pubblicizzato sul proprio sito internet, del costo complessivo di euro 3.500,00 oltre IVA, comprendente lezioni di canto, scrittura di un brano inedito, arrangiamento, registrazione in studio e servizi accessori.

La teste precisava altresì che tale importo era stato l'unico corrispettivo percepito in relazione al pacchetto "*Startup*", peraltro regolarmente fatturato e che ogni ulteriore attività richiesta dall'imputata, quali servizi aggiuntivi di produzione e promozione, era stata eventualmente concordata come "extra" e svolta mediante strutture professionali riconducibili al sig. ██████████ ██████████ senza che ciò comportasse, per la persona offesa, percezioni occulte o utilità indebite.

La FACCANI chiariva inoltre che il nucleo fattuale, che aveva determinato la proposizione della denuncia-querela, era maturato nel febbraio 2022, quando, a distanza di circa un mese dalla diffusione del singolo realizzato nell'ambito del progetto, l'imputata, a seguito della propria esclusione/squalifica dal concorso "*Una Voce per San Marino*", valevole per la partecipazione all'Eurovision Song Contest, aveva chiesto e ottenuto dal sito "*All Music Italia*" un'intervista telefonica.

In tale sede l'imputata aveva dichiarato di avere "*investito*" oltre euro 50.000,00, tra bonifici e pagamenti su carte, su richiesta dei propri "*produttori*", individuati nella persona offesa e nel ██████████ e aveva collegato tale esborso al contesto del concorso, lasciando intendere, per il lettore medio, l'esistenza di un rapporto improprio tra chi svolgeva attività di produzione/coach e l'organizzazione/gestione del contest succitato (cfr. testo intervista del 10.02.2022, cfr. anche verbale d'udienza del 02.12.2025, pag. 11 e ss.).

La teste riferiva che tale narrazione aveva innescato, in rete e sui canali social collegati alla testata, una progressiva proliferazione di commenti denigratori e accusatori nei suoi confronti, sino a farle "*appurare*" la presenza di numerosi interventi che la indicavano come "*ladra*" e "*non professionista*", con grave pregiudizio per onore, decoro e immagine professionale; aggiungeva altresì che la MAMUSI aveva divulgato, in più riprese, nei commenti dei profili social riconducibili al LONGO e alla pagina "*All Music Italia*", conversazioni private che la persona offesa riteneva "*artefatte*" e strumentali,

riservandosi di consegnare la relativa documentazione agli inquirenti (cfr. denuncia-querela del 16.02.2022).

In tale quadro, la teste escludeva categoricamente di aver mai ricevuto, direttamente o indirettamente, somme ulteriori o comunque riconducibili a meccanismi di favore o di condizionamento di concorsi canori; in particolare, la teste affermava: *“Dichiaro categoricamente di non aver mai ricevuto alcuna somma di denaro atta ad agevolare qualsivoglia cantante emergente per il festival ‘Una Voce per San Marino’”* (cfr. Verbale d'udienza del 02.12.2025, pag.3 e ss.).

La teste aggiungeva che la diffusione dell'intervista e delle successive riprese mediatiche, aveva prodotto effetti immediati e concreti sulla propria attività professionale; in particolare, riferiva di aver ritenuto necessario, a tutela della propria immagine e dell'ente organizzatore, rassegnare l'immediato ritiro dalla commissione del concorso canoro *“Una Voce per San Marino”*, al fine di evitare che le accuse, seppur infondate, potessero gettare ulteriori ombre sull'imparzialità della manifestazione (cfr. verbale d'udienza cit.). La FACCANI dichiarava, altresì, di aver subito, nei mesi successivi ai fatti, la cancellazione o il mancato rinnovo di numerose serate estive e impegni concertistici sul territorio nazionale, nonché un generale raffreddamento dei rapporti professionali con colleghi, operatori del settore e organizzatori di eventi, determinato dal diffondersi del sospetto e del discredito generato dalla vicenda; la teste rappresentava, infine, come l'eco mediatica dell'intervista avesse inciso negativamente sulla propria reputazione nel mondo della canzone e tra i colleghi cantanti, ambito nel quale la credibilità personale e professionale costituisce presupposto essenziale per la prosecuzione dell'attività artistica, con conseguenze che ella definiva *“gravi e durature”* sul piano umano e lavorativo (cfr. verbale cit.).

Quanto alla posizione dell'imputato LONGO Massimiliano, emergeva pacificamente dagli atti che lo stesso aveva svolto il ruolo di mero intervistatore e redattore dell'articolo, limitandosi a raccogliere, trascrivere e pubblicare le dichiarazioni dell'imputata MAMUSI nell'ambito di una intervista telefonica, senza aggiungere commenti, valutazioni personali o giudizi di verità sulle affermazioni rese, né formulare autonome imputazioni di condotte illecite in capo alla persona offesa o presentare come *“accertati”* i fatti prospettati dall'intervistata.

Rilevante risultava altresì la circostanza che il LONGO, a seguito delle contestazioni sollevate dalla persona offesa, aveva pubblicato integralmente sul sito *“All Music Italia”* la replica della FACCANI, consentendo un immediato e completo contraddittorio informativo.

Quanto alle tesi difensive degli imputati, la Difesa della MAMUSI Muriel sosteneva che le dichiarazioni rese nell'intervista fossero espressione di un vissuto personale e di una valutazione soggettiva delle spese complessivamente sostenute nel corso del proprio percorso artistico, negando di aver inteso attribuire alla persona offesa condotte illecite o di aver consapevolmente leso la sua reputazione; in particolare la suddetta Difesa

richiamava la pretesa veridicità sostanziale delle somme investite dall'imputata nella propria attività musicale, prospettando una lettura complessiva del rapporto economico intercorso.

Quanto alla posizione dell'imputato LONGO Massimiliano, la Difesa evidenziava come lo stesso avesse agito esclusivamente nell'esercizio dell'attività giornalistica, limitandosi a raccogliere e pubblicare l'intervista richiesta dall'artista, senza alcuna partecipazione ideativa o volitiva alla condotta diffamatoria contestata; si sottolineava, in particolare, l'assenza di dolo, la mancanza di qualsivoglia contributo valutativo o accusatorio da parte del LONGO, nonché il rispetto dei canoni del diritto di cronaca, dimostrato anche dalla scelta di dare tempestivo spazio alla replica integrale della persona offesa, così garantendo al pubblico una informazione completa e bilanciata.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Osserva questo giudice che le risultanze dell'istruttoria dibattimentale hanno consentito di accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale dell'imputata MAMUSI Muriel per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, nonché di escludere la responsabilità dell'imputato LONGO Massimiliano.

Il presente caso si colloca nell'alveo di un quadro interpretativo ormai consolidato, secondo cui la pubblicazione di contenuti diffamatori su blog e social network integra, di regola, l'aggravante di cui all'art. 595, comma 3, c.p. sotto il profilo dell'*"altro mezzo di pubblicità"*, attesa la capacità di raggiungere un numero indeterminato o comunque apprezzabile di destinatari (cfr. Cass., n. 12546/18); l'esimente del diritto di cronaca (art. 51 c.p.) richiede, invece, la ricorrenza congiunta di verità, anche putativa, ma frutto di serio lavoro di controllo, pertinenza/interesse pubblico e continenza e, in particolare, la *"verità putativa"* non può risolversi in un mero affidamento soggettivo sulla fonte, dovendo il cronista, secondo la nomofilachia, assolvere all'onere di verificare e controllare i fatti narrati *"al fine di vincere ogni dubbio"* (cfr. Cass., n. 13069/21,).

In tema di scriminante del diritto di critica, secondo la Suprema Corte *"Il requisito della continenza va apprezzato nel complessivo contesto dialettico, verificando se i toni, pur aspri, non siano gratuiti e immotivatamente aggressivi, ma pertinenti al tema e proporzionati al concetto da esprimere"* (cfr. Cass., n. 29621/24); quanto alla responsabilità dell'organo di informazione e dei soggetti che veicolano dichiarazioni diffamatorie altrui, gli Ermellini hanno distinto con rigore il concorso doloso, che presuppone l'adesione consapevole al contenuto diffamatorio, ovvero la *"volizione della pubblicazione"* e la *"coscienza della relativa lesività"*, dalla mera *"attività materiale di diffusione, non accompagnata da avallo o commenti che rendano il giornalista dissimulato coautore"* (cfr. Cass., Sez. V, n. 12546/18, Cass. Sez. V, n. 1275/19).

Infine, con specifico riguardo alle testate telematiche, i giudici di merito hanno sottolineato i limiti del ricorso ad interpretazioni estensive in *malam partem*, evidenziando che, l'eventuale estensione dell'art. 57 c.p. all'online, implica scelte di politica criminale riservate al legislatore, non potendo fondarsi su analogia sfavorevole

(cfr. Corte d'Appello di Milano, Sez. III, n. 7696/22).

Le sopra riportate coordinate giurisprudenziali, che esprimono il doveroso bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione (artt. 2 e 3 Cost.), costituiscono la griglia ermeneutica alla luce della quale valutare, separatamente, le condotte contestate a MAMUSI Muriel e a LONGO Massimiliano.

Orbene, dalle prove acquisite, è emerso che l'imputata MAMUSI Muriel, nel corso dell'intervista telefonica del 10.02.2022, ha attribuito alla persona offesa un fatto determinato, consistente nell'asserita percezione di somme ingenti di denaro, finalizzate ad alterare il corretto svolgimento di un concorso canoro; tale affermazione si è rivelata priva di riscontro probatorio ed oggettivamente falsa, come confermato dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni lineari, coerenti e puntuali della persona offesa.

Pertanto la condotta della MAMUSI integra tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 595 comma 3 c.p., avendo l'imputata consapevolmente diffuso notizie idonee a ledere gravemente la reputazione professionale e personale della FACCANI, attraverso un mezzo di pubblicità idoneo a raggiungere una platea indeterminata di destinatari; non può trovare accoglimento la tesi difensiva secondo cui le dichiarazioni sarebbero state espressione di un legittimo diritto di critica o di cronaca, poiché difetta in radice il requisito della verità, anche solo putativa, dei fatti narrati, nonché quello della continenza espressiva.

Diversamente, la posizione dell'imputato LONGO Massimiliano deve essere valutata alla luce dei principi consolidati in materia di esercizio del diritto di cronaca giornalistica, così come costantemente declinati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito; dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il LONGO si è limitato a riportare fedelmente le dichiarazioni dell'intervistata, nell'ambito di un'intervista telefonica da questa espressamente richiesta, senza farle proprie, né avallarle, né presentarle come fatti accertati o verificati.

Tale ricostruzione trova puntuale riscontro nell'attenta analisi del contenuto dell'intervista e, soprattutto, delle modalità di formulazione e dei contenuti delle domande poste dall'intervistatore alla MAMUSI; emerge come l'imputato abbia svolto un ruolo meramente recettivo e divulgativo, privo di qualsiasi contributo ideativo o valutativo, rispetto al contenuto delle affermazioni rese dalla MAMUSI, assumendo quest'ultima in via esclusiva la responsabilità delle dichiarazioni.

Va sottolineato, altresì, come il LONGO non ha espresso giudizi di valore, commenti o prese di posizione personali, ma si è attenuto alla funzione informativa, tipica dell'attività giornalistica, rispettando i canoni di correttezza e neutralità, come ulteriormente dimostrato dalla successiva pubblicazione integrale della replica della persona offesa; in tale contesto, difetta, in capo al LONGO, l'elemento soggettivo del dolo, richiesto per il concorso nel reato di diffamazione, non risultando provata alcuna adesione consapevole al contenuto offensivo delle dichiarazioni, né alcuna volontà di

contribuire alla lesione dell'altrui reputazione, ma, anzi, la tempestiva pubblicazione della replica integrale della persona offesa, contribuisce ad escludere la sussistenza del dolo richiesto per il concorso nel reato di diffamazione, con conseguente insussistenza di ogni profilazione di reità nella condotta del suddetto imputato, per il quale si dovrà pervenire ad una pronuncia assolutoria, perché il fatto non costituisce reato.

Si doPer quanto, invece, concerne la posizione dell'imputata MAMUSI Muriel, per tutto quanto sopra argomentato, si dovrà affermare la penale responsabilità della stessa, per i fatti a lei ascritti nel capo d'imputazione; in tema di dosimetria della pena da irrogare, avuto riguardo ai principi dettati dall'art.133 c.p., nonché alla contestata recidiva, si dovrà appostare la pena in mesi 8 di reclusione

Alla pronuncia di responsabilità penale consegue, come per legge, la condanna alla rifusione delle spese del procedimento, da parte della condannata.

Dalla disamina del Certificato del Casellario Giudiziale, non sono emerse le condizioni necessarie alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Inoltre, al fine di mitigare le negative conseguenze, dai fatti promanate alla parte offesa FACCANI Roberta, visto il combinato disposto degli artt. 36 comma 2 e 186 c.p., si dispone la condanna dell'imputata MAMUSI Muriel alla pubblicazione, a proprie spese, nel termine di giorni 7 dal presente provvedimento, della presente sentenza, per estratto, nel sito internet "All Music Italia" e su una pagina nazionale del quotidiano "Corriere Adriatico".

Il carico di lavoro di questo giudicante giustifica l'assegnazione di giorni 30 per la redazione della motivazione.

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 36 comma 2 e 186 c.p., 533 e ss. c.p.p., dichiara MAMUSI Muriel colpevole del reato ascritte e la condanna alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto il combinato disposto degli artt. 36 comma 2 e 186 c.p., condanna l'imputata MAMUSI Muriel alla pubblicazione, a proprie spese, nel termine di giorni 7 dal presente provvedimento, della presente sentenza, per estratto, nel sito internet "All Music Italia" e su una pagina nazionale del quotidiano "Corriere Adriatico".

Visto l'art. 530 comma 1 c.p.p., assolve LONGO Massimiliano dal reato ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato.

Giorni 30 per la motivazione.

Ancona, 20.01.2026



DEPOSITATA IN DATA  
21/01/2026  
LA SENTENZA N 95 DEL  
20/01/2026  
LONGHI LUCIA  
23/01/2026 12:22



FIRMATO E DEPOSITATO  
il 21/01/2026 alle ore 11:51  
ZAMPETTI LUCA 0054

**IL G.O.P.**

*Dott. Luca Zampetti*